

WWW.TICINOLAICO.CH

ABOLIAMO E SOSTITUIAMO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE TICINESE



Per lo Stato siamo tutti uguali, giusto?

Sbagliato!

In realtà per lo Stato

**ALCUNE PERSONE GODONO DI UN PRIVILEGIO:
I CATTOLICI E I PROTESTANTI**

Lo dice la Costituzione ticinese: l'attuale art. 24 concede a queste due religioni la personalità di diritto pubblico.

Che significa? Semplice: le due fedi possono godere di

- sussidi e contributi di enti pubblici con i soldi di tutti, anche di chi non crede,
- un trattamento privilegiato nei media del servizio pubblico,
- un accesso all'istruzione collettiva nelle scuole attraverso l'ora di religione,
- un'attenzione spropositata nelle istituzioni.

E tutti gli altri? Non contano. Però contribuiscono ai privilegi dei cattolici e dei protestanti, pagando il finanziamento degli oratori, i campeggi di studio sulla Riforma, gli stipendi dei docenti di religione e il relativo materiale didattico non scelto dallo Stato, le rubriche cattoliche e protestanti alla radio e in televisione.

Sicché soprattutto

CHI NON SI RICONOSCE IN ALCUNA FEDE È DISCRIMINATO

Ma quanti sono?

Tanti: chi non è credente rappresenta circa **il 18% della popolazione ticinese**. La percentuale più alta dopo i cattolici (69%), ma molto superiore a quella dei protestanti. Ti sembra giusto? A noi no.

Noi vogliamo uno Stato laico, che tuteli i diritti religiosi ma anche la libertà di coscienza individuale, **che consideri uguali le persone indipendentemente dal loro credo**. E poi ciascuno sostenga e finanzia di tasca propria la religione che vuole.

Uno Stato laico non è anti-religioso e non ostacola le Chiese e le comunità dei fedeli. **Anzi: garantisce e protegge i diritti di tutti allo stesso modo** proprio perché è distinto e separato da ogni religione.

Per questo vogliamo abolire l'attuale art. 24 della Costituzione ticinese e sostituirlo con uno nuovo (vedi riquadro).

**PER QUESTO TI CHIEDIAMO DI FIRMARE
LA NOSTRA INIZIATIVA «TICINO LAICO».**

Trovi i formulari sul nostro sito: www.ticinolaico.ch

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 24 (separazione fra Stato e Chiese)

1. Lo Stato è laico e osserva la neutralità religiosa.
2. Al fine di proteggere le libertà di coscienza e di credenza, il Cantone e i Comuni non promuovono né sovvenzionano alcuna attività legata ad un culto.

INIZIATIVA «TICINO LAICO»

Richiesta di modifica dell'art. 24 della Costituzione del Cantone Ticino.

Scopo:

la laicità dello Stato con la netta separazione da ogni comunità e organizzazione di tipo religioso e/o fideistico



L'art. 24 della Costituzione oggi in vigore riconosce alla Chiesa cattolica e a quella evangelica riformata lo statuto di ente di diritto pubblico. Grazie a questo accorgimento, le due Chiese possono godere di sussidi e contributi di Enti pubblici: finanziamenti con denaro di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose. Denaro che confluisce nelle casse di due sole comunità, di cui una, quella protestante, è nettamente minoritaria (4%), numericamente molto inferiore anche a quanti si professano non credenti (18%). Ebbene, non si capisce perché un ateo, un ebreo, un musulmano o un buddista debbano contribuire al finanziamento di un oratorio cattolico o di un campeggio estivo sullo studio della Riforma.

L'attuale art. 24 della Costituzione nega quindi il principio della laicità dello Stato, di fronte al quale ogni persona dovrebbe essere uguale, a prescindere dalle sue convinzioni religiose, senza prevaricazioni né pretese dogmatiche né ingiustificati privilegi. **L'art. 24 produce quindi una discriminazione inaccettabile.**

Lo Stato laico non si pone su posizioni anti-religiose né vuole essere un ostacolo alle attività delle Chiese. **Al contrario** esso, con la sua neutralità, **è una garanzia dell'uguaglianza dei diritti** di tutte le comunità religiose. Ma non solo: **in uno Stato laico sono tutelati i diritti anche di chi non è credente**. Questo è un aspetto di grande attualità in una società sempre più multiculturale, in cui le fedi religiose si diversificano e nel contempo cresce anche il numero di chi non ha più come riferimento le Chiese tradizionali.

Proposta di modifica:

Versione attuale:

Art. 24 Comunità religiose
Comunità religiose

1. La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.
2. La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Nuova versione proposta:

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 24 (separazione fra Stato e Chiese)

1. Lo Stato è laico e osserva la neutralità religiosa.
2. Al fine di proteggere le libertà di coscienza e di credenza, il Cantone e i Comuni non promuovono né sovvenzionano alcuna attività legata ad un culto.

INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA
TICINO LAICO
(Pubblicata sul Foglio ufficiale nr 72 del 7 settembre 2018)

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono che la Costituzione cantonale del 14.12.1997 sia modificata nel modo riportato nel riquadro sottostante. Al giorno d'oggi le agevolazioni concesse alle chiese cattolica romana ed evangelica sono discriminatorie. Con una popolazione sempre più pluriculturale lo Stato deve garantire i diritti di tutti, siano essi credenti in qualche fede religiosa oppure siano non credenti in alcuna dottrina. Il modo più corretto per lo Stato è quello di dichiararsi neutro nei confronti della religiosità.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 24 (Separazione fra Stato e Chiese)

¹Lo Stato è laico e osserva la neutralità religiosa.

²Al fine di proteggere le libertà di coscienza e di credenza, il Cantone e i Comuni non promuovono né sovvenzionano alcuna attività legata ad un culto.

Promotori dell'iniziativa sono: Giovanni Barella, Lugano (Cadro)(primo firmatario) - **Renzo Ambrosetti**, Bellinzona (Monte Carasso) - **Sergio Barenco**, Arbedo - **Edy Bernasconi**, Castel S. Pietro (Corteglia) - **Marco Cagnotti**, Gordola - **Edoardo Cappelletti**, Lugano - **Werner Carobbio**, Lumino - **Francesco Cavalli**, Terre di Pedemonte (Verscio) - **Michele De Lauretis**, Minusio - **Marco Ferrazzini**, Chiasso - **Gabriele Gendotti**, Faido - **Giorgio Grandini**, Collina d'Oro (Montagnola) - **Dick Marty**, Alto Malcantone (Fescoggia) - **Gaddo Melani**, Riva S. Vitale - **Fabio Merlini**, Minusio - **Graziano Pestoni**, Bellinzona (Monte Carasso) - **Diego Scacchi**, Orselina - **Renato Tamagni**, Bellinzona - **Maria Paola Viviani Schlein**, Agno.

Il primo firmatario è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP, nonché a ritirare incondizionatamente l'iniziativa (art. 118 cpv 1 lett. e LEDP).

Firme raccolte nel Comune politico di (da riempire):					Contollo (lasciare in bianco)
Su ogni lista possono firmare solo cittadini/e con diritto di voto nello stesso Comune (è possibile fare delle fotocopie)					
Nr	Cognome e Nome (in STAMPATELLO)	Data di nascita (giorno/mese/anno)		Firma autografa	
1					
2					
3					
4					
5					

Periodo per la raccolta delle firme: dall' 8 settembre 2018 al 6 novembre 2018

Attestazione (lasciare in bianco): si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:

Bollo
Ufficiale

Il funzionario incaricato
(firma e funzione)

Avvertenza (art. 120 LEDP)

- 1) L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile le proprie generalità su una lista intestata al proprio Comune di domicilio ed apporvi anche la firma.
- 2) Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.
- 3) Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale

**IL FORMULARIO VA RISPEDITO, ENTRO IL 25 OTTOBRE 2018, ANCHE SE INCOMPLETO, A:
GIOVANNI BARELLA, VIA BORSATT 3, 6965 CADRO**